

**Allegato A delibera n. 190/02 come modificato dalla delibera n. 200/02 del 5.12.02
"Rettifica di errori materiali nelle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 21 novembre 2002, n. 190/02"**

MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI
TRASPORTO PER L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE E IL TRANSITO DI
ENERGIA ELETTRICA A MEZZO DELLA RETE DI TRASMISSIONE
NAZIONALE SULLA FRONTIERA ELETTRICA SETTENTRIONALE PER
L'ANNO 2003



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	<i>3</i>
Articolo 2 <i>Oggetto e finalità.....</i>	<i>5</i>
Articolo 3 <i>Fissazione a titolo di acconto del corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 4, della deliberazione n. 162/99</i>	<i>6</i>
TITOLO II – MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO ASSEGNABILE PER L'ANNO 2003	6
Articolo 4 <i>Determinazione della capacità di trasporto assegnabile</i>	<i>6</i>
TITOLO III – MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO ASSEGNABILE PER L'ANNO 2003	8
Articolo 5 <i>Procedure di assegnazione della capacità di trasporto assegnabile.....</i>	<i>8</i>
Articolo 6 <i>Assegnazione di capacità di trasporto alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano ed alla Francia, relativamente alla Corsica.....</i>	<i>8</i>
Articolo 7 <i>Richieste di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2003.....</i>	<i>9</i>
Articolo 8 <i>Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale</i>	<i>10</i>
Articolo 9 <i>Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base mensile o settimanale e su base giornaliera.....</i>	<i>12</i>
Articolo 10 <i>Diritti e obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto fino alla data di avvio del dispacciamento di merito economico</i>	<i>13</i>
Articolo 11 <i>Diritti e obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto successivamente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico.....</i>	<i>14</i>
Articolo 12 <i>Diritti ed obblighi dei soggetti assegnatari di capacità di trasporto assegnata autonomamente dagli operatori di sistema.....</i>	<i>15</i>
Articolo 13 <i>Diritti degli esportatori</i>	<i>16</i>
TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	16
Articolo 14 <i>Assegnazione della capacità di trasporto non garantita sulla frontiera elettrica con la Slovenia</i>	<i>16</i>
Articolo 15 <i>Disposizioni finali.....</i>	<i>16</i>

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate e richiamate all'articolo 1 dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n.228/01, come successivamente modificata, integrate come segue:

- **assegnazione** è l'assegnazione di diritti di utilizzo su porzioni di capacità di trasporto su una frontiera elettrica al fine della esecuzione di scambi di energia elettrica;
- **assegnazione congiunta** è un'assegnazione coordinata in cui la procedura di assegnazione non viene svolta autonomamente dai due gestori, bensì da un unico soggetto per conto dei due gestori e i diritti di utilizzo della capacità di trasporto sono riconosciuti contestualmente, in esito a detta procedura, dal GRTN sulla rete di trasmissione nazionale e dal gestore di rete confinante sulla propria rete;
- **assegnazione coordinata** è un'assegnazione in cui i diritti di utilizzo di capacità di trasporto sono assegnati autonomamente dai due gestori di rete interessati sulla base di una metodologia tra di essi concordata;
- **APG** è *Verbund - Austrian Power Grid AG*, gestore di rete dell'Austria;
- **assegnatario** o **assegnatario di bande** è il soggetto cui siano stati assegnati diritti in esito all'assegnazione;
- **banda** è una quota della capacità di trasporto assegnabile su una frontiera, di ampiezza costante in tutte le ore rispettivamente del periodo invernale, del periodo estivo e del periodo intermedio;
- **banda per il transito** è una banda richiesta esclusivamente per il transito di energia elettrica;
- **capacità di trasporto** è la massima potenza destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo, agli scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, ad una determinata direzione di scambio e ad un predefinito orizzonte temporale.

Per l'anno 2003, i valori relativi al periodo invernale della capacità di trasporto determinati dal GRTN ai sensi del successivo articolo 15, comma 15.2, lettera a), sono, ad eccezione dei casi in cui intervengano motivate modificazioni tecniche della rete di interconnessione che ne rendano necessaria la riduzione, almeno pari, per ciascuna frontiera elettrica rispettivamente con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia a:

- a) 2650 MW sulla frontiera elettrica con la Francia;
 - b) 3050 MW sulla frontiera elettrica con la Svizzera;
 - c) 220 MW sulla frontiera elettrica con l'Austria;
 - d) 380 MW sulla frontiera elettrica con la Slovenia.
- **capacità di trasporto assegnabile su una frontiera** è la capacità di trasporto disponibile destinata all'assegnazione con i meccanismi previsti nel presente provvedimento su una frontiera elettrica;

- **capacità di trasporto disponibile** è la capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero con riferimento all'importazione di energia elettrica dagli Stati confinanti verso l'Italia, al netto della capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
- **contratti pluriennali** sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva europea 96/92/CE;
- **dimensione** è l'ampiezza di una banda in ciascuna ora del periodo invernale;
- **ELES** è *Elektro-Slovenija, d.o.o.*, gestore di rete della Slovenia;
- **frontiera elettrica** è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
- **frontiera nord-ovest** è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
- **frontiera nord-est** è l'insieme delle frontiere elettriche con l'Austria e con la Slovenia;
- **frontiera settentrionale** è l'insieme della frontiera nord-ovest e della frontiera nord-est;
- **gestore di rete** è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;
- **GRTN** è il Gestore della rete;
- **operatore di sistema** è ciascun soggetto responsabile della gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante interconnessa con la rete di trasmissione nazionale;
- **Stato confinante** è qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
- **periodo estivo** è il periodo comprendente i mesi di maggio, giugno, luglio, i giorni 1 e 2 agosto ed il mese di settembre dell'anno 2003;
- **periodo invernale** è il periodo comprendente i giorni dell'anno non inclusi nel periodo estivo e non compresi nel mese di agosto dell'anno 2003;
- **periodo intermedio** è il periodo comprendente il mese di agosto dell'anno 2003, ad eccezione dei giorni 1 e 2 del medesimo mese;
- **rete di interconnessione** è la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
- **rete rilevante** è l'insieme della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un sito di connessione;
- **RTE** è *Réseau de transport de l'électricité*, gestore di rete della Francia;
- **servizio di interrompibilità istantanea del carico** è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico in tempo reale, attuabili in frazioni di secondo con le modalità definite dal medesimo GRTN;
- **scambio di energia elettrica** su una frontiera elettrica è l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso la medesima frontiera;
- **transito di energia elettrica** è l'importazione di energia elettrica in Italia e la sua contestuale esportazione dall'Italia verso almeno uno degli Stati confinanti;
- **ulteriore capacità di trasporto non garantita** è la massima potenza destinabile, senza garanzia di continuità di utilizzo, agli scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. Detta ulteriore capacità è definita

- dal GRTN, in via sperimentale per l'anno 2003, come capacità addizionale rispetto alla capacità di trasporto e può essere ridotta a discrezione del GRTN medesimo anche senza preavviso;
- **zona di rete** è ciascuna zona della rete rilevante definita dal GRTN ai sensi dell'articolo 8 dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01;
 - **zona virtuale** è una zona di rete corrispondente ad una frontiera elettrica;
- * -
- **deliberazione n. 91/99** è la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 12 agosto 1999;
 - **deliberazione n. 162/99** è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999;
 - **deliberazione n. 228/01** è la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01;
 - **Testo integrato** è l'Allegato A alla deliberazione n. 228/01, come successivamente modificata e integrata;
 - **deliberazione n. 301/01** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 8 del 10 gennaio 2001.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Con il presente provvedimento vengono fissate modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003 al fine di:
- a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;
 - b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale;
 - c) assicurare la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione promuovendo la concorrenza.
- 2.2 Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 2.1, sulla base dei valori delle capacità di trasporto per l'anno 2003 comunicate dal GRTN, il presente provvedimento disciplina:
- a) l'assegnazione di una quota della capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
 - b) la determinazione delle capacità di trasporto disponibili per lo scambio di energia elettrica, a mezzo della rete di interconnessione, con altri Stati, ivi inclusi gli Stati confinanti;
 - c) l'assegnazione della capacità di trasporto disponibile.
- 2.3 Il presente provvedimento dispone le modalità di assegnazione della ulteriore capacità di trasporto non garantita, per l'anno 2003, che si rendesse disponibile sulla frontiera elettrica con la Slovenia.

Articolo 3

Fissazione a titolo di acconto del corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 4, della deliberazione n. 162/99

- 3.1 Il corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per la garanzia della capacità di trasporto, è fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2003, nella misura di 0,03 centesimi di euro per kWh di energia elettrica transitante sulla frontiera settentrionale verso l'Italia, indipendentemente dalla destinazione della medesima energia, ed è dovuto dagli assegnatari di bande.

Titolo II – Modalità e condizioni per la determinazione della capacità di trasporto assegnabile per l'anno 2003

Articolo 4

Determinazione della capacità di trasporto assegnabile

- 4.1 Il GRTN indica per ciascuna frontiera elettrica con:
- la Francia;
 - la Svizzera;
 - l'Austria;
 - la Slovenia;
- la zona di rete a cui si riferiscono i diritti e gli obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto a partire dalla data di avvio del dispacciamento di merito economico.
- 4.2 Il GRTN assegna, per l'anno 2003, ai contratti pluriennali, qualora tale energia sia destinata ai clienti del mercato vincolato, la quota della capacità di trasporto strettamente necessaria alla loro esecuzione sulla frontiera elettrica con lo Stato confinante in cui ha sede la controparte estera titolare del singolo contratto pluriennale.
- 4.3 La capacità di trasporto disponibile su ciascuna frontiera elettrica con gli Stati di cui al precedente comma 4.1 è determinata dal GRTN sottraendo dalla capacità di trasporto relativa alla medesima frontiera:
- le quote di capacità assegnata per l'esecuzione dei contratti pluriennali ai sensi del precedente comma 4.2;
 - limitatamente alla frontiera nord-ovest, una quota di capacità pari a 100 MW per l'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, secondo modalità definite dall'Autorità con successivo provvedimento, e ripartita tra le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente ai valori delle capacità di trasporto con gli Stati di cui al precedente comma 4.1, lettere a) e b), arrotondando alla decina di MW secondo il criterio commerciale;
- 4.4 Gli assegnatari di bande ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 301/01 sulla frontiera nord-ovest e sulla frontiera nord-est sono tenuti a comunicare al GRTN, entro i termini e con le modalità dal medesimo stabilite, la

frontiera elettrica, appartenente alla rispettiva frontiera di assegnazione, cui si riferiscono le suddette bande per l'anno 2003.

- 4.5 La capacità di trasporto assegnabile su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia è pari alla corrispondente capacità di trasporto disponibile al netto:
- a) limitatamente alle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della medesima capacità di trasporto disponibile;
 - b) della quota già assegnata per l'anno 2003 su ciascuna frontiera elettrica, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 301/01, e del precedente comma 4.4 ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico;
 - c) limitatamente alla frontiera nord-ovest, di quote di capacità di trasporto, la cui somma è pari a 450 MW nel periodo invernale, destinate, prioritariamente e con le medesime modalità di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 301/01 e per il periodo 2003-2004, all'assegnazione a soggetti che assumano l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico;
 - d) limitatamente alla frontiera elettrica con la Slovenia, di quote pari alla differenza, nel periodo invernale, tra 150 MW e il valore della ulteriore capacità di trasporto non garantita sulla medesima frontiera elettrica, destinate, prioritariamente e con le medesime modalità di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 301/01 e per il periodo 2003-2004, all'assegnazione a soggetti che assumano l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico.
- 4.6 Il GRTN verifica con gli operatori di sistema della Svizzera, dell'Austria e della Slovenia la possibilità di fissare la quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema di cui al precedente comma 4.5, lettera a), ad un valore inferiore al 50% della corrispondente capacità di trasporto disponibile.
- 4.7 Ai fini dell'assegnazione, la capacità di trasporto assegnabile su ciascuna frontiera elettrica viene suddivisa in bande. In ciascuna ora del periodo estivo ed in ciascuna ora del periodo intermedio l'ampiezza della banda, ad eccezione delle bande assegnate ai sensi del successivo articolo 6, viene determinata mediante l'applicazione alla dimensione della banda di coefficienti denominati rispettivamente *a* e *b*.
- 4.8 I coefficienti *a* e *b* si applicano anche alle quote di capacità di cui al comma 4.5, lettere a), b), c) e d), e sono definiti, per ciascuna frontiera elettrica, dal GRTN in modo tale da comportare riduzioni minime dell'ampiezza delle bande relative alla singola frontiera compatibili con la capacità di trasporto disponibile, rispettivamente nel periodo estivo e nel periodo intermedio.
- 4.9 Il coefficiente *a* di cui al precedente comma 4.7 è determinato dal GRTN su base annuale.
- 4.10 Il coefficiente *b* di cui al precedente comma 4.7 è determinato dal GRTN per ciascuna ora del periodo intermedio ed è pubblicato dal medesimo GRTN con almeno una settimana di anticipo rispetto al periodo cui si riferisce.
- 4.11 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verificano riduzioni della capacità di trasporto disponibile su

una frontiera elettrica nel periodo invernale o nel periodo estivo, il GRTN può provvedere, limitatamente alla durata dei medesimi interventi e comunque per un numero di giorni complessivamente inferiore a trenta, a ridurre proporzionalmente l'ampiezza delle bande assegnate. L'entità e la durata delle suddette riduzioni devono essere indicate nei bandi di cui all'articolo 15, comma 15.2.

- 4.12 La complessiva capacità di trasporto assegnata in esito alla procedura di assegnazione di cui all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 301/01 e di cui al precedente comma 4.5, lettera c), viene ripartita tra le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente alle capacità di trasporto disponibili sulle medesime frontiere elettriche, valutate al netto della capacità di trasporto assegnata ai sensi del successivo articolo 6 e delle quote assegnate autonomamente dai rispettivi operatori di sistema.

Titolo III – Modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile per l'anno 2003

Articolo 5

Procedure di assegnazione della capacità di trasporto assegnabile

- 5.1 Il GRTN svolge:
- a) le procedure per l'assegnazione congiunta con RTE e con gli operatori di sistema della Svizzera, qualora aderenti, della capacità di trasporto assegnabile sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, secondo le modalità di cui ai successivi articoli;
 - b) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di APG ed ELES della capacità di trasporto assegnabile sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-est con le medesime modalità adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera nord-ovest.
- 5.2 Il GRTN verifica con APG ed ELES la fattibilità di un'assegnazione coordinata della capacità di trasporto corrispondente alla differenza tra la capacità di trasporto disponibile su ciascuna delle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-est e il doppio della quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema.

Articolo 6

Assegnazione di capacità di trasporto alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano ed alla Francia, relativamente alla Corsica

- 6.1 Il GRTN assegna per l'anno 2003 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano bande sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, distinguendole per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sottesa a tali bande, come determinate dal medesimo GRTN sulla base delle richieste di tali Stati e di dimensione complessivamente non superiore a 50 MW per ciascuno Stato.

- 6.2 Il GRTN assegna per l'anno 2003 alla Francia, relativamente alla Corsica, una banda sulla frontiera nord-ovest, determinata dal medesimo GRTN e con dimensione non superiore a 55 MW.
- 6.3 L'energia immessa nel sistema italiano in utilizzo delle bande di cui ai precedenti commi 6.1 e 6.2 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui ciascuna banda è stata assegnata.

Articolo 7

Richieste di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2003

- 7.1 La capacità di trasporto assegnabile su base annuale su ciascuna frontiera elettrica è pari alla capacità di trasporto assegnabile determinata dal GRTN ai sensi dell'articolo 4, al netto delle capacità di trasporto già assegnate dal medesimo GRTN ai sensi dell'articolo 6, commi 6.1 e 6.2.
- 7.2 La capacità di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-ovest è pari alla somma delle capacità di trasporto assegnabili sulla frontiera elettrica con la Francia e sulla frontiera elettrica con la Svizzera.
- 7.3 La capacità di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-est è pari alla somma delle capacità di trasporto assegnabili sulla frontiera elettrica con l'Austria e sulla frontiera elettrica con la Slovenia.
- 7.4 Possono richiedere l'assegnazione, per l'anno 2003, di bande della capacità di trasporto assegnabile i clienti idonei inclusi, alla data di presentazione della richiesta di cui al successivo comma 7.5, nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99.
- 7.5 La richiesta per l'assegnazione di bande, presentata secondo le modalità stabilite dal GRTN, deve indicare almeno:
- a) la dimensione di ciascuna banda richiesta, pari a 1 MW o multipli di 1 MW;
 - b) la frontiera elettrica a cui si riferisce ciascuna banda richiesta;
 - c) i punti di prelievo in Italia a cui è destinata l'energia elettrica importata o, in alternativa a tale previsione nel solo caso di bande per il transito, le frontiere elettriche cui è destinata, per l'esportazione, l'energia elettrica importata per l'esecuzione del transito di energia elettrica;
 - d) la potenza disponibile in ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera c) o, nel solo caso di bande per il transito, i diritti di utilizzo della capacità di trasporto nella disponibilità del soggetto richiedente sulle frontiere elettriche di cui alla medesima lettera c);
 - e) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo societario di cui all'articolo 8, comma 8.9.
- 7.6 La richiesta di cui al precedente comma 7.5 deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera c) del medesimo comma, attestante il suo interesse esclusivo alla richiesta di assegnazione di bande. Non può essere presentata più di una richiesta per ciascun punto di prelievo.
- 7.7 La dimensione di ciascuna banda richiesta ai sensi del precedente comma 7.5 non può eccedere la somma delle potenze disponibili nei punti di prelievo indicati

nella richiesta ai sensi del precedente comma 7.5, lettera d), al netto delle quote di capacità di trasporto già assegnate ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione n. 301/01 e del precedente articolo 4, comma 4.6, lettere c) e d), o nel solo caso di bande per il transito, della capacità di trasporto nella disponibilità del soggetto richiedente indicata nella richiesta ai sensi del precedente comma 7.5, lettera d).

- 7.8 Al fine degli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 8.5, il GRTN può richiedere l'autocertificazione dei prezzi di importazione dell'energia elettrica in esecuzione delle assegnazioni su base annuale di cui al medesimo articolo 8, come risultanti dai documenti disponibili per la fornitura.

Articolo 8

Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale

- 8.1 Qualora la capacità di trasporto complessivamente richiesta sulla frontiera nord-ovest o sulla frontiera nord-est ai sensi del precedente articolo non ecceda la capacità di trasporto assegnabile su base annuale sulla medesima frontiera, il GRTN procede, relativamente a tale frontiera, all'assegnazione delle bande ai soggetti richiedenti.
- 8.2 Qualora la capacità di trasporto complessivamente richiesta sulla frontiera nord-ovest o sulla frontiera nord-est ai sensi del precedente articolo ecceda la capacità di trasporto assegnabile su base annuale sulla medesima frontiera, il GRTN procede, relativamente a tale frontiera, all'assegnazione a ciascun richiedente di una banda di capacità determinata con la procedura di cui ai successivi commi.
- 8.3 Entro l'1 dicembre 2002 il GRTN predisporre e trasmettere all'Autorità per l'approvazione una o più proposte di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per la frontiera nord-ovest, predisposte di concerto con RTE. Nel caso si proceda all'assegnazione coordinata di cui al precedente articolo 5, comma 5.2, il GRTN predisporre, entro la medesima data, proposte di regolamento per l'assegnazione coordinata.
- 8.4 Ai fini dell'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale nei casi di cui al precedente comma 8.2, il GRTN, relativamente a ciascuna frontiera:
- a) procede alla riduzione della dimensione di ciascuna banda applicando alla dimensione richiesta un coefficiente di razionamento pari al rapporto tra la capacità di trasporto assegnabile su base annuale di cui al precedente comma 8.2, al netto della capacità eventualmente assegnata ai sensi della lettera b) del presente comma, e la capacità di trasporto risultante dalla somma delle dimensioni delle richieste non escluse ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma;
 - b) provvede ad assegnare una quota della capacità di trasporto pari al 10 % della capacità di trasporto assegnabile su base annuale di cui al precedente comma 8.2 ai soggetti titolari di richieste la cui dimensione, modificata ai sensi della lettera a), risulti superiore alla medesima quota e ad escludere le medesime richieste ai fini di quanto previsto alla successiva lettera d);

- c) ovvero, nei casi in cui non si verifichi la situazione di cui alla lettera b), provvede ad escludere la singola richiesta di banda di dimensione minima, qualora la dimensione di tale richiesta, modificata ai sensi della lettera a), risulti inferiore a 3 MW;
 - d) reitera il processo di cui alle precedenti lettere a), b) e c), fino a che la capacità di trasporto complessiva delle richieste non escluse risulti inferiore alla capacità di trasporto assegnabile su base annuale, al netto della capacità eventualmente assegnata ai sensi della lettera b) del presente comma, ovvero non risultino bande con dimensione inferiore a 3 MW o superiore alla quota di cui alla lettera b) dopo la riduzione di cui alla lettera a).
- 8.5 Nel caso in cui vi siano più richieste uguali che soddisfano la condizione di cui al precedente comma 8.4, lettera c), la scelta della richiesta da escludere viene effettuata mediante il confronto tra i prezzi di cui all'articolo 7, comma 7.8, escludendo la richiesta a cui corrisponde il prezzo di importazione più elevato.
- 8.6 In esito al processo ricorrente di cui al precedente comma 8.4 la capacità di trasporto assegnabile su base annuale, al netto della capacità eventualmente assegnata ai sensi del precedente comma 8.4, lettera b), viene assegnata ai soggetti titolari delle richieste non escluse ai sensi del medesimo comma in proporzione alle medesime richieste e fino a concorrenza della capacità richiesta. Eventuali quote di capacità di trasporto residue, derivanti ad esempio da arrotondamenti, sono assegnate dal GRTN ai medesimi soggetti fino a concorrenza della capacità richiesta.
- 8.7 Qualora la differenza tra la capacità di trasporto assegnabile su base annuale e la capacità di trasporto assegnata ai sensi dei precedenti commi 8.4 e 8.6 risulti superiore a 3 MW il GRTN provvede ad assegnare la capacità corrispondente a tale differenza ai soggetti assegnatari di capacità di trasporto ai sensi del precedente comma 8.4, lettera b), proporzionalmente alla capacità richiesta da ciascun soggetto.
- 8.8 La complessiva capacità di trasporto assegnata sulla frontiera nord-ovest in esito alla procedura di assegnazione di cui al presente articolo viene ripartita tra le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente alle capacità di trasporto disponibili sulle medesime frontiere elettriche, valutate al netto della capacità di trasporto assegnata ai sensi del precedente articolo 6 e delle quote assegnate autonomamente dai rispettivi operatori di sistema.
- 8.9 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8.4, lettera b):
- a) sono considerate congiuntamente le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllate dalla medesima società;
 - b) concorrono alla determinazione della quantità complessiva delle bande richieste da un cliente idoneo anche le bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale cliente idoneo opera, direttamente o attraverso società controllate o collegate, in qualità di venditore dell'energia elettrica importata.

Articolo 9

Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base mensile o settimanale e su base giornaliera

- 9.1 La capacità di trasporto assegnabile su base mensile o settimanale su ciascuna frontiera elettrica è pari, in ciascun mese o in ciascuna settimana dell'anno, alla somma di:
- a) capacità di trasporto assegnabile su base annuale eventualmente non assegnata ai sensi dell'articolo 8;
 - b) ulteriore capacità di trasporto che si renda disponibile con continuità durante l'anno, anche per effetto della previsione di cui all'articolo 10, comma 10.8;
 - c) capacità di trasporto che si renda disponibile con continuità su base mensile o settimanale per effetto di variazioni della capacità impegnata previste nei contratti pluriennali in essere;
 - d) capacità di trasporto che si renda disponibile con continuità per effetto della cessione della medesima da parte di un assegnatario di capacità di trasporto.
- 9.2 Entro il 13 dicembre 2002 il GRTN predispone e trasmette all'Autorità per l'approvazione una o più proposte di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione per l'anno 2003 della capacità di trasporto assegnabile su base mensile, o in alternativa a questa, su base settimanale, e su base giornaliera sulle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, sino all'avvio del dispacciamento di merito economico. Tale sistema di assegnazione è basato, almeno, su:
- a) criteri di compatibilità con l'assegnazione su base annuale della capacità di trasporto;
 - b) metodi di assegnazione della capacità di trasporto che impongano vincoli alle potenziali transazioni in maniera tale da rendere le medesime compatibili con la capacità di trasporto allocabile;
 - c) modalità di assegnazione della capacità di trasporto con un criterio di merito basato su offerte al ribasso del prezzo dell'energia elettrica per l'importazione della medesima attraverso l'utilizzo della capacità assegnabile;
 - d) riconoscimento di una congrua remunerazione ai soggetti cedenti la capacità di trasporto di cui al comma 9.1, lettera d).
- 9.3 Con successivo provvedimento l'Autorità determina le destinazioni dei ricavi conseguiti dal GRTN e risultanti dall'assegnazione di cui al precedente comma 9.2, ai fini di contribuire a contenere il prezzo medio dell'energia elettrica per i soggetti assegnatari di capacità di trasporto in esito alle procedure di cui al medesimo comma 9.2.
- 9.4 Successivamente all'avvio del dispacciamento di merito economico, l'Autorità fissa la data a partire dalla quale il GRTN procede all'assegnazione della capacità di trasporto su base giornaliera sulle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e la Slovenia sulla base della suddivisione della rete rilevante in zone definita dal GRTN medesimo ai sensi dell'articolo 8 dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01, in sostituzione del sistema di assegnazione su base giornaliera di cui al precedente comma 9.2.

- 9.5 Con successivo provvedimento per la definizione di direttive al GRTN, l'Autorità, in accordo con la *Commission de régulation de l'électricité*, stabilisce i metodi da utilizzare per l'assegnazione su base mensile o settimanale e giornaliera sulla frontiera elettrica con la Francia.
- 9.6 Entro il 28 febbraio 2003 il GRTN predispone e trasmette all'Autorità per l'approvazione una o più proposte di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione per l'anno 2003 della capacità di trasporto assegnabile su base mensile, o, in alternativa a questa, settimanale, e su base giornaliera sulla frontiera elettrica con la Francia, predisposte in accordo con RTE.
- 9.7 Nelle proposte di cui al precedente comma 9.6 il GRTN opera la scelta tra il sistema di assegnazione su base mensile o settimanale, motivando tale scelta.

Articolo 10

Diritti e obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto fino alla data di avvio del dispacciamento di merito economico

- 10.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino alla data di avvio del dispacciamento di merito economico a tutti gli assegnatari di capacità di trasporto, ivi inclusi i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere.
- 10.2 I soggetti di cui al precedente comma, ad eccezione degli assegnatari di quote di ulteriore capacità di trasporto non garantita ai sensi del successivo articolo 14, versano al GRTN il corrispettivo di cui all'articolo 3.
- 10.3 Con cadenza settimanale, gli assegnatari di capacità di trasporto comunicano all'operatore del sistema ed al GRTN un programma orario di scambio alla frontiera.
- 10.4 Il programma di cui al precedente comma 10.3 non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto assegnata in quell'ora.
- 10.5 Limitatamente ai programmi presentati in utilizzo di bande per il transito da ciascun assegnatario, il programma di cui al precedente comma 10.3 non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore a quella del programma orario presentato dal medesimo assegnatario per l'esportazione alle frontiere di cui all'articolo 7, comma 7.5, lettera c), in utilizzo della capacità di trasporto di cui alla lettera d) del medesimo comma.
- 10.6 Gli assegnatari di capacità di trasporto ed i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma orario di scambio di cui al precedente comma 10.4 con lo Stato confinante cui la capacità di trasporto si riferisce. Tale energia elettrica si considera prelevata dallo Stato esportatore e immessa nello Stato importatore.
- 10.7 La capacità di trasporto assegnata può essere ceduta, anche parzialmente, esclusivamente mediante il sistema di assegnazione di cui all'articolo 9.
- 10.8 Qualora, al termine di ciascun mese dell'anno 2003, l'energia scambiata da un assegnatario di capacità di trasporto nel medesimo mese o settimana, come risultante dal programma di scambio alla frontiera di cui al precedente comma 10.3, risulti inferiore ad una quota pari all'80 % della massima energia che può

essere scambiata nello stesso periodo senza eccedere la capacità nella disponibilità del medesimo soggetto, il medesimo assegnatario decade dai diritti relativi alla medesima capacità per i successivi mesi o settimane dell'anno 2003 e la corrispondente capacità di trasporto viene allocata dal GRTN ai sensi dell'articolo 9.

- 10.9 Per i soggetti assegnatari di bande di capacità di trasporto ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione n. 301/01, nonché per gli assegnatari della quota di capacità di trasporto di cui all'articolo 4, comma 4.5 lettere c) e d), la quota di cui al precedente comma 10.8 è pari al 90 %.

Articolo 11

Diritti e obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto successivamente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico

- 11.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano successivamente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico a tutti gli assegnatari di capacità di trasporto, ivi inclusi i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere.
- 11.2 I soggetti di cui al precedente comma, ad eccezione degli assegnatari di quote di ulteriore capacità di trasporto non garantita ai sensi del successivo articolo 14, versano al GRTN il corrispettivo di cui all'articolo 3.
- 11.3 Gli assegnatari di capacità di trasporto comunicano all'operatore del sistema ed al GRTN un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalità previste, a partire dall'avvio del dispacciamento di merito economico per la comunicazione al GRTN dei programmi di immissione nell'ambito di contratti bilaterali.
- 11.4 Il programma di cui al precedente comma 11.3 non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto assegnata in quell'ora.
- 11.5 Limitatamente ai programmi presentati in utilizzo di bande per il transito da ciascun assegnatario, il programma di cui al precedente comma 11.3 non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore a quella del programma orario presentato dal medesimo assegnatario per l'esportazione alle frontiere di cui al precedente comma 7.5, lettera c), in utilizzo della capacità di trasporto di cui alla lettera d) del medesimo comma.
- 11.6 Gli assegnatari di capacità di trasporto ed i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma di cui al precedente comma 11.3 tra la zona virtuale corrispondente alla frontiera elettrica cui il programma di scambio si riferisce e la zona di rete indicata dal GRTN ai sensi del precedente articolo 4, comma 4.1 con le modalità previste ai successivi commi del presente articolo.
- 11.7 Le offerte di vendita a prezzo nullo corrispondenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.8, della deliberazione n. 95/01, ai programmi presentati dai soggetti titolari di contratti bilaterali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99 in utilizzo di capacità di trasporto su una frontiera elettrica sono considerate, a parità di prezzo, prioritarie rispetto alle altre offerte di vendita relative alla medesima zona di rete.

- 11.8 Fatte salve le disposizioni legislative in materia, i soggetti titolari di contratti bilaterali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99 che siano anche assegnatari di capacità di trasporto su una frontiera elettrica sono esonerati dal versamento del corrispettivo di cui all'articolo 8, comma 8.10, dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01 per una quota pari, in ciascuna ora, al prodotto tra:
- a) l'energia elettrica corrispondente al programma di immissione o di prelievo, rispettivamente nel caso di importazione di energia elettrica in Italia e di esportazione di energia elettrica dall'Italia, nella zona virtuale corrispondente alla frontiera elettrica;
 - b) e la differenza tra il prezzo che si determina nella zona di rete indicata dal GRTN ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1 e quello che si determina nella zona virtuale di cui alla precedente lettera a).
- 11.9 La capacità di trasporto assegnata può essere ceduta, anche parzialmente, esclusivamente mediante il sistema di assegnazione di cui all'articolo 9.
- 11.10 Qualora, al termine di ciascun mese dell'anno 2003, l'energia scambiata da un assegnatario di capacità nel medesimo mese o settimana, come risultante dal programma di scambio alla frontiera di cui al precedente comma 11.3, risulti inferiore ad una quota pari all'80 % della massima energia che può essere scambiata nello stesso periodo senza eccedere la capacità nella disponibilità del medesimo soggetto, il medesimo assegnatario decade dai diritti relativi alla medesima capacità per i successivi mesi o settimane dell'anno 2003 e la corrispondente capacità di trasporto viene allocata dal medesimo GRTN ai sensi dell'articolo 9.
- 11.11 Per gli assegnatari di bande di capacità di trasporto ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione n. 301/01, nonché per gli assegnatari della quota di capacità di trasporto di cui all'articolo 4, comma 4.5, lettere c) e d), la quota di cui al precedente comma 11.10 è pari al 90 %.

Articolo 12

Diritti ed obblighi dei soggetti assegnatari di capacità di trasporto assegnata autonomamente dagli operatori di sistema

- 12.1 Ai soggetti cui siano assegnate autonomamente, da parte di un operatore di sistema, quote della capacità di trasporto disponibile e riservate all'assegnazione di detto operatore ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5, lettera a), sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'articolo 10, commi da 10.2 a 10.6, 10.8 e 10.9, e articolo 11, commi da 11.2 a 11.8, 11.10 e 11.11, purché il medesimo operatore:
- a) si impegni a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio;
 - b) si impegni ad applicare una disciplina non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia.

Articolo 13

Diritti degli esportatori

- 13.1 Ai soggetti che nel corso del 2003 esportano energia elettrica dall'Italia sono riconosciuti:
- a) i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 10 e 12, relativamente alla capacità di trasporto sull'interconnessione effettivamente utilizzata per l'esportazione di energia elettrica anteriormente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico;
 - b) i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 11 e 12, relativamente alla capacità di trasporto sull'interconnessione effettivamente utilizzata per l'esportazione di energia elettrica successivamente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico.

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 14

Assegnazione della capacità di trasporto non garantita sulla frontiera elettrica con la Slovenia

- 14.1 Il GRTN determina il valore della ulteriore capacità di trasporto non garantita sulla frontiera elettrica con la Slovenia, potendo articolare detto valore con riferimento ai periodi invernale, estivo e intermedio.
- 14.2 Il GRTN assegna l'ulteriore capacità di trasporto non garantita di cui al precedente comma 14.1, con le medesime modalità di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 301/01 e per il periodo 2003-2004, a soggetti che assumano l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico.
- 14.3 Alle importazioni di energia elettrica di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3.

Articolo 15

Disposizioni finali

- 15.1 Il GRTN trasmette all'Autorità rapporti mensili relativi:
- a) all'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile;
 - b) all'utilizzo della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero specificando il titolo in base al quale è stata utilizzata la capacità di trasporto unitamente alla ripartizione dell'energia elettrica importata nel suddetto periodo tra i diversi soggetti.
- 15.2 Successivamente all'approvazione di cui all'articolo 8, comma 8.3, il GRTN pubblica sul proprio sito *internet* uno o più bandi per la partecipazione all'assegnazione annuale della capacità di trasporto disponibile

sull'interconnessione con l'estero, per la frontiera nord-ovest e per la frontiera nord-est, indicando almeno:

- a) i valori delle capacità di trasporto relative alle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, ivi incluse le capacità di trasporto dei corrispondenti collegamenti tra le zone di rete;
- b) i valori delle capacità di trasporto assegnabili;
- c) il valore del coefficiente a per ciascuna frontiera elettrica;
- d) le modalità per l'assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2003, conformemente alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

15.3 Contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente comma il GRTN pubblica i valori previsti del coefficiente b per ciascuna ora del periodo intermedio. Il GRTN aggiorna i suddetti valori pubblicati a seguito di eventi che ne modificano la previsione.

15.4 Il GRTN pubblica sul proprio sito *internet*:

- a) con cadenza bimestrale i valori previsti della capacità di trasporto su ciascuna frontiera elettrica per l'anno 2003; tali valori sono, in ogni caso, aggiornati dal GRTN durante l'anno a seguito di eventi che ne modificano la previsione;
- b) con cadenza giornaliera i valori previsti della capacità di trasporto su ciascuna frontiera elettrica in ciascuna ora del giorno successivo;
- c) i risultati delle assegnazioni di capacità di trasporto.

15.5 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.